



COPIA

Provincia di
Barletta Andria Trani
Segreteria Generale

Andria

Provincia Barletta-Andria-Trani



Ai Sigg.ri Dirigenti
SEDE

E p.c. al Sig. Presidente
SEDE

OGGETTO: Novità legislative in tema di contratti pubblici: spending review e acquisti Consip-

Le disposizioni del decreto spending review n. 95 del 6 Luglio 2012, convertito con Legge n. 135 del 7 Agosto 2012, rafforzano il sistema delle Convenzioni Consip e delle centrali regionali di acquisto, nell'ottica di riduzione della spesa sostenuta dalle pubbliche amministrazioni per l'acquisto di beni e servizi, consentendo alle singole P.A. di beneficiare di prezzi più vantaggiosi e ridurre gli oneri connessi alla gestione autonoma delle procedure contrattuali.

Sulla base della lettura in combinato disposto di dette disposizioni con quelle contenute nel d.l. n. 52/12, convertito con L. n. 94, del 6 Luglio 2012, è possibile delineare il seguente quadro normativo che riassume i casi in cui è prevista **per gli Enti Locali**, l'obbligatorietà o meno di ricorso ad acquisti mediante Convenzioni Consip o mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA):

- **ACQUISTI MEDIANTE CONVENZIONI CONSIP E DALLE CENTRALI DI COMMITTENZA REGIONALI** costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, l. n. 296/06

✓ **OBBLIGATORI** relativamente alle seguenti categorie merceologiche di beni e servizi: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile (art. 1, comma 7, del d.l. n. 95/12, come convertito dalla L. 135/12).

In alternativa, l'Amministrazione può esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati (CONSIP e centrali di committenza regionali).

Segretario Generale Dott.ssa Maria De Filippo
Tel.: 0883.1976000 - Fax: 0883.596532 - Mail: s.generale@provincia.ba.it



E' **fatta salva** la possibilità di procedere ad affidamenti al di fuori delle predette modalità, secondo procedure di evidenza pubblica o ricorrendo ad altre centrali di committenza pubbliche a condizione però che l'affidamento avvenga a prezzi inferiori a quelli delle convenzioni Consip e delle centrali regionali. In tal caso, i contratti dovranno contenere **una clausola risolutiva** operante nel caso in cui sopravvengano convenzioni centralizzate con prezzi più convenienti. La predetta clausola, dovrà tuttavia prevedere la possibilità per il contraente di adeguamento ai corrispettivi più convenienti. La mancata osservanza delle disposizioni di cui sopra determina la nullità dei relativi contratti nonché responsabilità amministrativa, disciplinare e per danno erariale. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al comma 7, art. 1, cit. e quello indicato nel contratto. (Si veda, sul punto, comma 8, art. 1, del d.l. n. 95/12, come convertito dalla L. 135/12).

Si evidenzia che, ai sensi del comma 3, dell'art. 1, citato, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e purchè vi sia una motivata urgenza di procedere all'acquisto, l'Amministrazione può effettuare acquisti autonomi per la durata e la misura strettamente necessarie a soddisfare le esigenze di approvvigionamento in attesa della stipula della convenzione che determinerà la risoluzione del contratto autonomamente stipulato. Conseguentemente, tali contratti dovranno contenere **una clausola risolutiva** operante nel caso di disponibilità di detta convenzione.

Si precisa che le disposizioni innanzi esaminate sono applicabili alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato posteriormente alla data di entrata in vigore del dl. n. 95/2012.

- ✓ **FACOLTATIVI in tutti gli altri casi - di acquisti di valore inferiore o superiore alla soglia comunitaria - con obbligo di utilizzare parametri qualità - prezzo delle convenzioni come basi d'asta per proprie gare o affidamenti** (art. 7, L. 94/12). La disposizione rafforzando un obbligo già previsto dall'art. 26, L. n. 488/99 impone alle stazioni appaltanti di evidenziare detta circostanza nelle determinazioni a contrarre. Si rileva come, il comma 1, lett. d), art. 31, del vigente Regolamento per gli acquisti in economia di lavori, servizi e forniture, già preveda l'indicazione di detta circostanza tra i contenuti della determinazione a contrattare.

Si sottolinea inoltre come, ai sensi del comma 1, art. 1, del d.l. n. 95/12, come convertito dalla L. 135/12, successivamente alla data di entrata in vigore della menzionata legge di conversione del decreto n. 95/12, i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, L. n. 488/1999 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Anche in tal



caso, ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto.

- **ACQUISTI MEDIANTE MEPA**

- ✓ **OBBLIGATORI per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario.** L'Amministrazione, in tal caso, potrà:

- a) utilizzare il Mepa Consip o il Mepa della Centrale di committenza regionale o di altra amministrazione;
- b) utilizzare - se costituito - un proprio mercato elettronico;
- c) utilizzare altre procedure per beni o servizi non acquisibili nel Mepa (gare sottosoglia o procedure in economia).

Nel caso di acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (Mepa), l'Amministrazione è esentata dall'applicazione del termine dilatorio ai sensi del comma 10 bis, lett. b), art.11, d.lgs n. 163/06, come modificato dall'art. 11, comma 1, L. 94/12. Ne consegue la possibilità di stipulare immediatamente dopo l'aggiudicazione definitiva il contratto di acquisto, evitando l'attesa (35 giorni) imposta dalla norma che disciplina il periodo di "standstill".

Si evidenzia, altresì, che con il comma 13, art. 1, d.l. n. 95/12, come convertito dalla L. 135/12, viene attribuito alle amministrazioni il diritto di recedere dai contratti per l'acquisto di beni e servizi conclusi dalle stesse prima della stipula da parte di Consip di una convenzione-quadro, nel caso in cui i parametri di quest'ultima siano migliorativi e l'appaltatore dell'amministrazione non acconsenta a procedere ad un adeguamento delle condizioni economiche in modo da rispettare i parametri della convenzione Consip.

In tal caso, le stazioni appaltanti possono recedere dal contratto (pagando le prestazioni eseguite oltre al decimo delle prestazioni non eseguite) con un preavviso di quindici giorni qualora l'appaltatore non accetti la proposta migliorativa formulata da Consip rispetto ai parametri della propria convenzione.

I nuovi contratti dovranno, pertanto, contenere la **clausola di recesso** secondo la modulazione innanzi esaminata mentre, nei contratti in corso, la predetta clausola si inserisce automaticamente ai sensi dell'art. 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti.

Infine, si segnalano integrazioni e modifiche apportate al D.lgs. n. 163/06, ad opera delle disposizioni contenute al comma 2, dell'art. 1, della legge n. 135/12, aventi principalmente quale *ratio* sottesa, quella di garantire quanto più possibile il rispetto del principio del *favor participationis* tra gli operatori economici interessati alle procedure di gara.

Il comma 2, dell'art. 1, del D.l n. 95/2012, integrando l'art. 2, comma 1 bis, d.lgs. n. 163/06, introduce ulteriori elementi di salvaguardia per le piccole e medie imprese, con il principio della necessaria suddivisione in lotti degli appalti, salve valutazioni esplicite di convenienza economica.

Il successivo comma 2 bis, dell'art. 1 cit., integra l'art. 41 del d.lgs. n. 163/06, specificando che sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale. Particolare attenzione è posta anche all'ammontare della



cauzione provvisoria e definitiva che nelle gare in forma aggregata effettuate da centrali di committenza è prevista rispettivamente **nei termini massimi** del 2 e del 10 per cento.

oooooooooooooooo

Per tutto quanto innanzi, invito le S.S.L.L. ad uniformare scrupolosamente il proprio operato ai nuovi dettami legislativi come *ut supra* esaminati onde evitare di incorrere in responsabilità di natura amministrativa, disciplinare e contabile.
Cordiali Saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria De Filippo